



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 6** **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 218/AA al n. 221/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 434 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco FUMAGALLI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO FUMAGALLI, all'epoca dei fatti tesserato della società A.C. Pisa S.S.R.L. in qualità di allenatore, indicato in distinta come collaboratore della Prima Squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato al 25° minuto del primo tempo della gara Pisa – Spal del 22 gennaio 2022, valevole per il campionato di serie B, espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco FUMAGALLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Marco FUMAGALLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 319 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Marcello CORDIANO, Giandomenico DE MARZO, e della società ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO CORDIANO, Presidente della A.S.D. Futsal Polistena C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1 delle N.O.I.F., delle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC" (versione 2, del 15.10.2021), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36 stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC – LND – Divisione Calcio a 5 il 01/10/2021, il tutto per aver consentito, o comunque per non aver impedito, che non fosse predisposto il punto accoglienza/triage, non venissero controllati i green pass, l'identità e la temperatura corporea di tutti i soggetti che accedevano a diverso titolo all'impianto di gara, in occasione della gara di Campionato Nazionale Serie A di Calcio a 5, 7° giornata di andata, disputata in data 05/11/2021 tra CORMAR FUTSAL POLISTENA e SANDRO ABATE FIVE SOCCER;

GIANDOMENICO DE MARZO, dirigente (DAP) della A.S.D. Futsal Polistena C5 all'epoca dei fatti, in la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC" (versione 2, del 15.10.2021), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36 stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC – LND – Divisione Calcio a 5 il 01/10/2021, il tutto per non aver predisposto il punto accoglienza/triage, non aver provveduto a controllare i green pass,

l'identità e la temperatura corporea di tutti i soggetti che accedevano all'impianto di gara, in occasione della gara di Campionato Nazionale Serie A di Calcio a 5, 7° giornata di andata, disputata in data 05/11/2021 tra CORMAR FUTSAL POLISTENA e SANDRO ABATE FIVE SOCCER;

ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg. Marcello CORDIANO, e Giandomenico DE MARZO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CORDIANO in proprio, e in qualità di Presidente pro tempore per conto della società ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA, e dal Sig. Giandomenico DE MARZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Marcello CORDIANO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giandomenico DE MARZO, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per la società ASD CORMAR FUTSAL POLISTENA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 343 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA, René VERZA, Rosario PUGLIARELLO, e della società VIRTUS VERONA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DE PAOLIS FOGLIETTA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Virtus Verona S.r.l., in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto: il calciatore (suscettibile) Brigantini Michele al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 07/08/21; al test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l'accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore (suscettibile) Metlika Antonio al test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21; nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l'accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore Acampora Emanuele al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 04/09/21; il calciatore Zarpellon Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 26/08/21; il calciatore Nalini Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 18/09/21; il calciatore Danieli Nicola, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai

“Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Danti Domenico, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Lonardi Lorenzo, suscettibile fino al 07/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 07/09/21; il calciatore Faccini Lorenzo, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21;

RENÉ VERZA, Medico sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Virtus Verona S.r.l, in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2 delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il calciatore Brigantini Michele (suscettibile) al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra data 07/08/21; al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore (suscettibile) Metlika Antonio al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Zarpellon Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 26/08/21; il calciatore Danieli Nicola, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Danti Domenico, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Lonardi Lorenzo, suscettibile fino al 07/09/21; al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21; il calciatore Faccini Lorenzo, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 30/08/21;

ROSARIO PUGLIARELLO, Medico tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Virtus Verona S.r.l, in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Brigantini Michele al test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21; nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l'accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore (suscettibile) Metlika Antonio al test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21; nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l'accesso sul luogo di lavoro, in occasione dello svolgimento degli allenamenti, privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/10/21 al 23/11/21; il calciatore Acampora Emanuele al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 04/09/21; il calciatore Zarpellon Leonardo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 26/08/21; il calciatore Nalini Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo squadra in data 18/09/21; il calciatore Danieli Nicola, suscettibile fino al 05/09/21, al test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Danti Domenico, suscettibile fino al 05/09/21, il test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21; il calciatore Lonardi Lorenzo, suscettibile fino al 07/09/21; il test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 07/09/21; il calciatore Faccini Lorenzo, suscettibile fino al 05/09/21, il test del tampone previsto dai "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC" del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 05/09/21;

VIRTUS VERONA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al CU 36/A del 28/07/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA in proprio, e in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore per conto della società VIRTUS VERONA S.R.L, e dai Sigg. René VERZA, e Rosario PUGLIARELLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) di ammenda per il Sig. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. René VERZA, di € 1.965,00 (millenovecentosessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Rosario PUGLIARELLO, e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per la società VIRTUS VERONA S.R.L;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo PARISI, e della società GSD VOLPIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO PARISI, allenatore Uefa B cod. 113.216, tesserato in qualità di allenatore responsabile della prima squadra nella stagione sportiva 2021-2022 per la Società G.S.D. Volpiano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, e 39, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara San Mauro-Volpiano, valevole per il campionato Promozione, Girone B, L.N.D. Piemonte Valle d'Aosta, disputatasi in data 21 novembre 2021 in San Mauro Torinese (TO), tenuto un comportamento violento nei confronti del Sig. Vincenzo PIAZZOLI, allenatore della squadra avversaria, colpendo quest'ultimo con una ginocchiata, provocando allo stesso la frattura della sesta costola anteriore destra e un'escoriazione al gomito destro.

GSD VOLPIANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sia ai sensi dell'art. 25, comma 6, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato all'epoca dei fatti Sig. PARISI Lorenzo.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo Parisi, e dal Sig. Massimo GARIGLIO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società GSD VOLPIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Lorenzo PARISI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSD VOLPIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina